



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 21 marzo 2017

Prot. n. 1338 GL/ml

Oggetto: competenze professionali
nelle attività di pianificazione,
progettazione, direzione
lavori e consulenza nel
settore forestale.
**Consiglio di Stato n.
952/2017. Assenza di
competenze esclusive.**

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Al Ministero della Giustizia

alla c.a. Capo di Gabinetto

Dott. Giovanni MELILLO

Via Arenula, 70

00186 ROMA

e-mail

Al Ministero della Giustizia

alla c.a. Capo dell'Ufficio Legislativo

Dott. Giuseppe SANTALUCIA

Via Arenula, 70

00186 ROMA

e-mail

Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali

alla c.a. Capo di Gabinetto

Dott. Ferdinando FERRARA

Via XX Settembre, 20

00187 ROMA

e-mail

Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali

alla c.a. Capo Ufficio Legislativo

Dott.ssa Ilaria ANTONINI

Via XX Settembre, 20

00187 ROMA

e-mail

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici

Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ

Tel. 0543/720.908

Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia

Via Arenula, 71 - 00186 ROMA

Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531

Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

Spett. Ministero dell' Ambiente
alla c.a. Capo di Gabinetto
Dott. Raffaele TISCAR
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 ROMA
e-mail

Spett. Ministero dell' Ambiente
alla c.a. Responsabile Segreteria
Dott.ssa Graziella DE MAIO
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 ROMA
e-mail

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
alla c.a. Capo di Gabinetto
Dott. Mauro BONARETTI
Piazzale Porta Pia, 1
00198 ROMA
e-mail

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
alla c.a. Capo Ufficio Legislativo
Dott.ssa Elisa GRANDE
Piazzale Porta Pia, 1
00198 ROMA
e-mail

Spett. Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 ROMA
e-mail

Egreg. Dott. Stefano BONACCINI
Presidente Conferenza Stato-Regioni
Via Parigi,11
00185 ROMA
e-mail

Egreg. Dott. Achille VARIATI
Presidente UPI
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA
e-mail

Egreg. Dott. Antonio DECARO
Presidente ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
e-mail

Egreg. Dott.ssa Veronica NICOTRA
Segretario Generale ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
e-mail

Ai Presidenti di Regione
LORO SEDI
e-mail

Agli Assessori regionali dell'Agricoltura
LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti di Provincia
LORO SEDI
e-mail

Agli Assessori provinciali dell'Agricoltura
LORO SEDI
e-mail

Ai Sindaci dei Comuni d'Italia
LORO SEDI
e-mail

Spett. Comunità Montane
LORO SEDI
e-mail

Spett. Unione dei Comuni
LORO SEDI
e-mail

Spett. Parchi Nazionali
LORO SEDI
e-mail

Spett. Parchi Regionali
LORO SEDI
e-mail

Spett. Carabinieri Forestali

LORO SEDI

e-mail

Spett. Comando Carabinieri Forestali

LORO SEDI

e-mail

Spett. Coordinamento Territoriale Carabinieri
per l'Ambiente

LORO SEDI

e-mail

Spett. Comunità di Bacino

LORO SEDI

e-mail

Ai Rettori delle Università Italiane

LORO SEDI

e-mail

Alle ex-Facoltà di Agraria e Scienze Forestali

LORO SEDI

e-mail

Egreg. Dott. Giovanni PITRUZZELLA

Presidente Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato

Piazza G. Verdi, 6/a

00198 ROMA

e-mail

Egreg. Ing. Bernardo DE BERNARDINIS

Presidente ISPRA

Via Vitaliano Brancati 48

00144 ROMA

e-mail

Egreg. Dott. Gabriele Papa PAGLIARDINI

Direttore AGEA

Via A. Salandra, 13

00187 ROMA

e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione
COLDIRETTI
LORO SEDI
e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione
CIA
LORO SEDI
e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione
CONFAGRICOLTURA
LORO SEDI
e-mail

Alle sedi provinciali di
Confcooperative - Settore Agricoltura
LORO SEDI
e-mail

Alle sedi provinciali dell'Associazione
Generale Cooperative Italiane - Settore Agricoltura
LORO SEDI
e-mail

Alle sedi provinciali di
Legacoop - Settore Agricoltura
LORO SEDI
e-mail

Spett. CREA
LORO SEDI
e-mail

Con la Circolare prot. n. 1105 del 1 marzo 2017 lo scrivente Collegio Nazionale *-anche in commento ad una precedente circolare dell'Ordine Nazionale degli Agronomi-*, dopo un'analisi comparata del quadro normativo e giurisprudenziale delle professioni del settore agrario, evidenziava *-relativamente alle competenze nel settore forestale in oggetto indicate-* quanto segue:

1. A partire dalla riforma dei cicli di studi universitari (*DM n. 509/1994*) e dal loro collegamento con le professioni regolamentate (*DPR n. 328/2001*), **sono stati introdotti elementi di concorrenza nel settore ordinistico** consentendo ai laureati di determinate Classi di laurea di scegliere indifferentemente a quali di essi iscriversi; detto processo di concorrenza e liberalizzazione è stato poi completato con la legge n. 148/2012.
2. Nel settore delle professioni agrarie i laureati (*sia triennali che magistrali*) in Scienze agrarie e Scienze forestali possono indifferentemente iscriversi, previo superamento del relativo esame di Stato abilitante, all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ovvero a quello degli Agronomi, con la sola differenza che per l'iscrizione nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è richiesto anche un semestre di tirocinio professionale certificato (*non richiesto per l'iscrizione nell'Albo degli Agronomi*).
3. Il DPR n. 328/2001 ha innovato unicamente gli accessi negli Albi ma non ha modificato le competenze professionali delle diverse categorie, che restano quelle definite nelle leggi istitutive ovvero nelle successive modifiche nel tempo intervenute.
4. Per ciò che riguarda le competenze nel settore forestale, nell'ambito delle professioni agrarie sono solo due gli Albi ne prevedono normativamente l'esercizio: l'Albo degli Agronomi e Forestali e l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Per questi ultimi in particolare **l'esercizio delle attività di progettazione, pianificazione e direzione delle opere forestali è stato oggetto di una disposizione di "interpretazione autentica" recata dalla legge 12 agosto 2014 n. 116, art. 1-bis, comma 16**, che così recita:

"L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale."

Va tuttavia osservato che le competenze nel settore forestale degli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e nell'Albo degli Agronomi non sono attribuite dalla legge, agli uni ed agli altri, in via "esclusiva" ma solo in via tipica e concorrente, ciò nel senso che il loro svolgimento è indifferentemente possibile per entrambe le categorie; non è inoltre preclusa al legislatore la possibilità di attribuire dette competenze, in futuro, anche ad altri soggetti che ora ne sono privi.

5. Quanto al punto precedente in armonia con una interpretazione costituzionalmente orientata (*sentenza Corte Costituzionale n. 345/1995*) del quadro normativo generale, il quale prevede che una competenza professionale possa definirsi “riservata” solo se in tal modo espressamente qualificata dalla legge statale, ai sensi del disposto combinato agli artt. 33 e 117, comma 3, della Costituzione.
6. **L’interpretazione del predetto quadro normativo risulta ora confermata dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 952 del 1 marzo 2017**, con la quale è stata riformata la sentenza del TAR Toscana n. 196/2015, che vedeva l’Ordine degli Agronomi rivendicare l’esclusiva professionale nel settore delle attività selvicolturali e del patrimonio arboreo, in opposizione alla diversa tesi (*l’inesistenza di una tale esclusiva*) sostenuta dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e, per parte, dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa.
7. Sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 952/2017 definisce in modo chiaro e netto i seguenti principi:
 - **nel settore forestale gli iscritti nell’Albo degli Agronomi non hanno nessuna competenza esclusiva;**
 - **le competenze forestali sono proprie anche degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati** (*competenze “interferenti” fra le due categorie le definiscono i giudici del supremo organo della Magistratura amministrativa*);
 - **in via generale l’iscrizione nell’Albo degli Agronomi non prevede alcuna competenza “riservata”,** ma solo competenze comuni con altre categorie di professionisti;

quanto sopra peraltro in linea con il contenuto della legge professionale degli Agronomi (n. 3/1976) la quale espressamente esclude che gli stessi abbiano competenze “riservate”.

8. Più nello specifico così evidenziano i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza n. 952/2017:

*“In primo luogo, occorre precisare che le attività professionali meglio specificate dall’art. 2 della legge n. 3 del 1976 (NDR: legge professionale degli Agronomi), **non risultano attribuite**, alla stregua di un’interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, **in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali.***

.....

L'art. 2 della legge n. 3 del 1976, oggetto di disamina, non contiene una siffatta o simile clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali. Riserva che, d'altro canto, difficilmente poteva ipotizzarsi, attesa l'estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione, che vanno alla direzione, gestione delle imprese agrarie alla progettazione, direzione sorveglianza dei lavori relativi alle costruzioni rurali, alle operazioni dell'estimo, ai lavori ed incarichi relativi alla coltivazione delle piante, ai lavori catastali, alla valutazione e liquidazione degli usi civici, alle analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, alle ricerche di mercato, alla progettazione dei lavori relativi al verde pubblico.

.....

Analogamente, emergono interferenze con le competenze professionali di architetti ed ingegneri (art. 51 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537), come pure degli agrotecnici (art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251)".

in tal modo affossando definitivamente la pretesa dell'Ordine degli Agronomi di essere titolare di competenze "esclusive", lungamente sostenuta anche tramite la divulgazione di Circolari seriali ad Enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore di riferimento.

9. Non può non evidenziarsi che, con la richiamata sentenza n. 952/2017 il Consiglio di Stato altresì corregge in modo costituzionalmente orientato la precedente interpretazione data (con la sentenza n. 426/2017) delle competenze professionali degli Agrotecnici e degli Agronomi; peraltro detta precedente sentenza non è nemmeno definitiva perchè impugnata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati innanzi alla Corte di Cassazione per "eccesso di giurisdizione legislativa".

Alla luce dei chiari principi affermati dal Consiglio di Stato, lo scrivente Collegio Nazionale si augura che non si abbiano più a ripetere letture strumentali e ambigue della normativa di riferimento.

Si invitano pertanto le Amministrazioni in indirizzo a voler attribuire correttamente, tanto agli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati quanto agli Agronomi, gli incarichi nell'ambito della consulenza, della pianificazione e della progettazione forestale.

Si invitano le Federazioni ed i Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a voler vigilare sul corretto affidamento di detti incarichi, segnalando alla competente Autorità giudiziaria tutti i documentati casi di illegittima esclusione e/o assegnazioni in regime di illegale privativa.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE f.f.


(Lorenzo GALLO)

Allegato: sentenza Consiglio di Stato n. 952/2017.